

**Punto 1 e 2
Parte straordinaria**

Modifiche all'Art. 3 e all'Art. 4 dello Statuto Consortile

Considerato

che l'avvio del progetto internazionale ITER sulla fusione avrà una prima fase per la realizzazione dell'impianto prevista in 10 anni (2006 – 20125);

che questo costituisce elemento di ridefinizione e finalizzazione per gran parte delle attività incluse nel programma europeo di ricerca sulla fusione;

che in data 12 gennaio 2006 i Presidenti di ENEA, CNR ed INFN hanno formulato ed approvato gli obiettivi del programma italiano sulla fusione necessario per portare un contributo adeguato al programma europeo;

tenuto conto che le attività in esso previste per il Consorzio RFX comprendono iniziative a supporto di ITER che potranno giungere a compimento non prima dell'entrata in funzione di ITER;

si ritiene opportuno che:

- a) la durata del Consorzio venga fissata al 30 maggio 2015 con possibilità di successive proroghe quinquennali;
- b) l'oggetto sociale sia integrato (nuovo punto c) con l'inserimento esplicito di attività finalizzate alla realizzazione di ITER e all'impiego di JET e ITER, come parte rilevante del programma, ferma restando le altre attività già indicate. Infine, la prospettiva di considerare la fusione come possibile fonte di energia in un futuro non troppo remoto richiede ora più che in passato, l'attenzione al quadro complessivo della ricerca energetica, da cui la modifica al punto e) dell'oggetto.

Si allegano pertanto le proposte di modifica all'art. 3 – DURATA e all'art. 4 – OGGETTO, dello Statuto Consortile



13 FEB. 2006



15 FEB. 2006

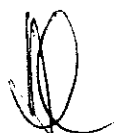
Articolo 3

DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 30 maggio 2015.

In relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell'oggetto del Consorzio, la durata del consorzio si intende successivamente prorogata, *di quinquennio in quinquennio*, se entro sei mesi dalla scadenza, nessuno dei consorziati si opponga a mezzo comunicazione inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Consorzio e a tutti gli altri consorziati. L'Assemblea con propria deliberazione accerterà la proroga e provvederà alle eventuali modificazioni dello Statuto.

L'eventuale opposizione alla proroga formulata da un unico consorziato, qualora gli altri intendano proseguire l'attività, non determina, tuttavia, lo scioglimento del Consorzio, ma equivale a una dichiarazione di recesso, per la quale si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 10.



27
febbraio 2006

Articolo 4

OGGETTO

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nell'attività scientifica e di ricerca del Consorzio.

Per il raggiungimento dello scopo il Consorzio può avvalersi anche di servizi forniti direttamente dai consorziati.

Poichè tutte le attività svolte in Italia nell'ambito del Programma Fusione Comunitario sono regolate dal Contratto di Associazione tra Euratom ed ENEA ed attuate da opportuni gruppi di ricerca, il Consorzio RFX costituisce la struttura istituzionale del Gruppo di Padova per ricerche sulla fusione. Pertanto il Consorzio e i suoi organi opereranno d'intesa con il Comitato di Gestione dell'Associazione EURATOM-ENEA anche in attuazione della delibera CIPE del 19.10.83.

Il Consorzio ha il seguente oggetto:

- a) svolgere attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica nel campo della fusione controllata, quale possibile fonte di energia;
- b) realizzare un efficace sviluppo dell'impresa RFX, nel contesto del Programma Europeo di Ricerca sulla Fusione Termonucleare Controllata mediante lo svolgimento di sperimentazioni e studi connessi al progetto RFX e delle altre attività affidate al gruppo di Padova;
- c) *svolgere sperimentazione e studi nell'ambito dei programmi comuni europei, in particolare per i progetti JET e ITER, anche mediante la progettazione e la realizzazione di opportune strutture di ricerca; collaborare alla realizzazione di ITER e degli altri impianti necessari per lo sviluppo accelerato della fusione;*
- d) progettare, sviluppare e realizzare nuove metodologie, tecnologie, apparecchiature e impianti finalizzati alle attività di ricerca e/o fortemente innovativi o strategici di interesse industriale e migliorare quelli già in uso, anche mediante l'acquisizione di ricerche e risultati ottenuti da altri organismi;
- e) favorire l'interazione tra Istituti universitari, Istituti di Ricerca ed altri organismi che operano nel campo della fusione e della ricerca energetica, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;

2006

- f) curare la formazione, nel settore menzionato, in collaborazione con Istituzioni universitarie e centri di ricerca;
- g) favorire la valorizzazione industriale di conoscenze, apparecchiature prototipali, tecnologie ed altri ritrovato della ricerca condotta dal Consorzio.

Per realizzare l'oggetto il Consorzio può:

- a) stipulare contratti e convenzioni attinenti a tali ricerche con Istituti universitari e con altri organismi, anche privati, nazionali o internazionali;
- b) mettere a disposizione dei consorziati le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei costi complessivi.

Nel perseguimento dell'oggetto, il Consorzio si attiene, comunque, alle previsioni di cui all'art. 2 della L. 17.2.1982, n. 46 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Il Consorzio può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto consortile, entro i limiti fissati da leggi e regolamenti che disciplinano la partecipazione ai consorzi degli enti pubblici aderenti.

In ogni caso il Consorzio può agire esclusivamente in nome proprio. E' esclusa la facoltà del Consorzio di rappresentare i singoli consorziati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.



13 FEB. 2006